

N. 01902/2013 REG.PROV.CAU.

N. 09035/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9035 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dall'avv. Santina Franco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Sirna in Roma, viale Mazzini, n.73;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., l'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante, l'Ufficio XVII - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n.12 domiciliario ex lege;

nei confronti di

[omissis] controinteressati non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del decreto in data 26 luglio 2012, n. 7135 con il quale il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio XVII Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa ha disposto la dotazione organica per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;
2. della nota MIUR – Dipartimento per l'istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio V n. 5060 del 3 luglio 2012 con la quale l'Ufficio V della Direzione Generale per il personale scolastico del Dipartimento per l'Istruzione del M.I.U.R. ha trasmesso in allegato lo schema del decreto interministeriale

sull'organico di diritto per l'a.s. 2012/2013, nonché di tutti gli altri atti, connessi, presupposti e consequenziali

3) del decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66 recante “Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 e la determinazione della consistenza delle dotazioni organiche relative all'anno scolastico 2011/2012”, limitatamente alla parte in cui, per la realizzazione delle finalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) “non è stata sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”, né è stato acquisito preventivamente il “parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia”;

b) all'art. 4, comma 1 è stato disposto che: “ Nelle istituzioni scolastiche ed educative dove l'espletamento del servizio del personale ausiliario è attribuito, in tutto o in parte, a personale dipendente da enti e consorzi di imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'Amministrazione, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti di organico della medesima istituzione scolastica del profilo professionale di collaboratore scolastico”, mentre all'articolo 4.4 è stato previsto che “ I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur concorrendo a costituire l'organico d'istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale”;

4) del Regolamento di cui al D.P.R. 22/06/2009, n. 119 nella parte in cui all'art. 1, comma 3 non ha espressamente previsto anche per i servizi terziarizzati la riduzione della dotazione organica per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012;

e per l'annullamento con motivi aggiunti notificati il 17 aprile 2013

5. del decreto interministeriale MIUR – MEF sottoscritto in data 8 marzo 2013 riguardante la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA delle istituzioni scolastiche a decorrere dall'a.s. 2012/2013 e la consistenza della dotazione organica per l'a.s. 2012/2013,

6. del Regolamento ministeriale di cui al d.P.R. n. 119/2009 nella parte in cui all'art. 4, comma 5 prevede che “Il dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compito di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti”;

7. del Decreto interministeriale del 29 luglio 2011 nella parte in cui prevede all'art. 4, comma 2 che: “Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di

collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 1 comma 4, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presneti nell'istituzione scolastica.

4.3 Sulle eventuali ore residuali derivanti dall'accantonamento dei posti di cui ai commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura del dirigente scolastico, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

4. 4 Ai sensi della finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289 i posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pur concorrendo a costituire l'organico di istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo di personale”.

8. ove occorra del provvedimento di ripartizione degli organici ATA di cui alla nota del 17 luglio 2012 dell'USR per la Sicilia – Direzione Generale di Palermo con la quale si trasmette la tabella di ripartizione provinciale e per i profili professionali dei posti del personale ATA a.s. 2012/2013 vengono assegnati le seguenti dotazioni: profilo professionale dsga n. 66 – Profilo prof.le a.a. n. 400 – profilo prof.le a.t. n. 195 – profilo prof.le coll. Scol. N. 1023 – altre figure n. 1;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia e di Ufficio XVII - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati anche con i motivi aggiunti;

Avuto riguardo anche alla recente pronuncia del TAR Sicilia, Palermo, sezione II, 21 marzo 2013, n. 649, ove vengono ripresi i principi già enunciati nelle sentenze della sezione n. 6333 e 6334 del 12 luglio 2012;

Ritenuto che l'istanza cautelare vada accolta e che la trattazione della causa vada fissata alla pubblica udienza del 5 luglio 2013;

Ritenuto che per la delicatezza delle questioni trattate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e fissa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 5 luglio 2013.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Restaino, Presidente FF

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)